

A523 - TICKETONE/CONDOTTE ESCLUDENTI NELLA PREVEDITA DI BIGLIETTI

Provvedimento n. 27581

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 marzo 2019;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in particolare, l'articolo 14-*bis*;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la Comunicazione dell'Autorità relativa all'applicazione dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera del 20 settembre 2018, con la quale è stato avviato un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti di CTS Eventim AG. & Co. KGaA e TicketOne S.p.A. per accertare l'esistenza di una violazione dell'articolo 102 del TFUE;

VISTE le istanze di partecipazione al procedimento presentate, rispettivamente, in data 4 dicembre 2018 da ZED Entertainment's World S.r.l. e Sol Eventi S.r.l. e in data 14 dicembre 2018 da Ticketmaster Italia S.r.l.;

VISTE le istanze di adozione di misure cautelari presentate da ZED Entertainment's World S.r.l. e Sol Eventi S.r.l. in data 4 dicembre 2018 e da Ticketmaster Italia S.r.l. in data 14 dicembre 2018;

VISTA la propria delibera di estensione oggettiva e soggettiva del procedimento A523 adottata in data 23 gennaio 2019;

VISTA la propria delibera di avvio del sub-procedimento cautelare adottata in data 23 gennaio 2019;

VISTE le comunicazioni delle società TicketOne S.p.A., F&P Group S.r.l., Vivo Concerti S.r.l., Vertigo S.r.l., Di and Gi S.r.l., ZED Entertainment's World S.r.l., SOL Eventi S.r.l. e Ticketmaster Italia S.r.l. pervenute in data 12 e 13 febbraio 2019;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

a) Le imprese denunciate

1. TicketOne S.p.A. (di seguito anche "*TicketOne*") è la società *leader* in Italia nei servizi di biglietteria per eventi di intrattenimento. La piattaforma di *ticketing* di TicketOne annovera tra i suoi clienti in ambito musicale tutti i più importanti *promoter*, nel mondo dello sport la Federazione Italiana Giuoco Calcio e importanti squadre di calcio italiane, nonché gli autodromi che ospitano le gare italiane di Formula 1, MotoGP e Superbike, numerosi teatri di tradizione o di intrattenimento, *musical*, *cabaret*, *family show*, *festival* estivi teatrali ed operistici, oltre che mostre e circuiti museali.

Il fatturato della Società nell'anno 2017 ammonta a circa 54 milioni di euro.

TicketOne è controllata da CTS Eventim AG & Co. KGaA, che ne detiene il 99,65% del capitale sociale.

2. CTS Eventim AG & Co. KGaA (di seguito anche "*CTS Eventim*") è la società di diritto tedesco *holding* dell'omonimo gruppo societario, attivo per il tramite di società controllate (tra cui TicketOne) in numerosi Paesi europei, nonché in Brasile, nella produzione e organizzazione di eventi e di *festival*, nella gestione di *venues* (palazzetti, teatri e altri luoghi dove si svolgono gli eventi), nella produzione e allestimento di mostre, nonché nei servizi di biglietteria.

Il fatturato sviluppato dal gruppo CTS Eventim nel 2017 a livello mondiale ammonta a oltre 1 miliardo di euro.

3. F&P Group S.r.l., ora F&P Group in liquidazione S.r.l. (di seguito anche F&P), è un *promoter* nazionale attivo nell'organizzazione di eventi di musica *live* sull'intero territorio nazionale, contrattualmente legato a TicketOne da un contratto di esclusiva per l'erogazione di servizi di *ticketing* e collegato al gruppo societario CTS Eventim. In data 30 gennaio 2019, tale società, che ha dichiarato di aver cessato ogni attività a partire dal 30 settembre 2018, è stata messa in liquidazione.

4. Vivo Concerti S.r.l. è un *promoter* nazionale attivo nell'organizzazione di eventi di musica *live* sull'intero territorio nazionale, legato a TicketOne da un contratto di esclusiva per l'erogazione di servizi di *ticketing* e appartenente al gruppo societario CTS Eventim.

5. Vertigo S.r.l. è un *promoter* nazionale attivo nell'organizzazione di eventi di musica *live* sull'intero territorio nazionale, legato a TicketOne da un contratto di esclusiva per l'erogazione di servizi di *ticketing* e appartenente al gruppo societario CTS Eventim.

6. Di and Gi S.r.l. è un *promoter* nazionale attivo nell'organizzazione di eventi di musica *live* sull'intero territorio nazionale, legato a TicketOne da un contratto di esclusiva per l'erogazione di servizi di *ticketing* e facente parte al gruppo societario CTS Eventim.

b) Le imprese denunciati

7. ZED Entertainment's World S.r.l. e SOL Eventi S.r.l. (costituenti un unico soggetto imprenditoriale dal punto di vista *antitrust*: di seguito, congiuntamente anche "ZED") sono *promoter* locali che, fin dal 2000, organizzano eventi, anche di musica *live*, gestiscono in esclusiva una serie di *venue* site nel Nord-Est Italia. In quanto gestore di *venue*, ZED ha esteso la propria attività anche all'erogazione di servizi accessori alla realizzazione degli eventi, quali quelli di ristorazione, parcheggio e sponsorizzazione. ZED è attiva anche nella erogazione di servizi di *ticketing* per eventi di musica *live*, attraverso la propria piattaforma di *ticketing* denominata, Fastickets.

8. Ticketmaster Italia S.r.l. (di seguito anche "Ticketmaster"), attiva in Italia nei servizi di biglietteria per eventi di intrattenimento di varia natura, tra cui di musica *live*, fa parte del gruppo internazionale Live Nation, attivo nella produzione e organizzazione di eventi di intrattenimento. Pertanto, la piattaforma di *ticketing* di Ticketmaster annovera tra i suoi clienti in ambito musicale il *promoter* nazionale Live Nation S.r.l..

II. IL PROCEDIMENTO

II.1. L'avvio del procedimento

9. In data 20 settembre 2018 l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di TicketOne e dalla sua controllante CTS Eventim per possibile violazione dell'articolo 102 TFUE nel mercato dei servizi di *ticketing* per eventi di musica *live* (concerti *pop* e *rock*), ipotizzando che mediante la condotta consistente nel vincolare contrattualmente in esclusiva i principali *promoter* per la fornitura dei servizi di *ticketing* per gli eventi di musica *live*, TicketOne – operatore in posizione dominante – abbia posto in essere una strategia escludente. Tale strategia parrebbe essere finalizzata a precludere alle concorrenti piattaforme di *ticketing* l'accesso ai *promoter* principali, che gestiscono in via esclusiva gli artisti ed emettono i biglietti per gli eventi, che costituiscono l'*input* necessario per operare nel mercato rilevante. Essa sarebbe stata attuata, in particolare, tramite la cristallizzazione della pregressa situazione di sostanziale esclusiva nel canale distributivo *online* e l'estensione della portata di tale esclusiva anche con riferimento al canale *offline*¹ e ad altri *promoter*.

10. Tale condotta potrebbe configurare un abuso di posizione dominante nel mercato italiano dei servizi di *ticketing* per eventi di musica *live*, in violazione dell'articolo 102 TFUE, finalizzato a escludere, o quantomeno a marginalizzare, operatori già attivi in tale mercato o potenzialmente interessati a entrarvi, rendendo non contendibile una quota molto rilevante dell'*input*. Essa, inoltre, appare suscettibile di arrecare un pregiudizio economico ai consumatori finali, nella misura in cui all'effetto di preclusione nel mercato rilevante potrebbe conseguire un aumento o una mancata riduzione dei prezzi finali dei biglietti per eventi di musica *live*, oltre ad una minore ampiezza delle possibilità di scelta tra i diversi fornitori dei servizi di *ticketing*.

11. In data 23 gennaio 2019 l'Autorità ha adottato un provvedimento di estensione oggettiva e soggettiva posto che, dalle evidenze acquisite nel corso dell'istruttoria, è emerso che il disegno escludente del gruppo CTS Eventim potrebbe comprendere, oltre alle condotte relative alla stipula di contratti di esclusiva proseguite anche nel 2018, anche il rafforzamento della prassi di diniego sistematico delle deroghe all'esclusiva, onde evitare che i biglietti vengano distribuiti su piattaforme di *ticketing* diverse da TicketOne, [omissis]^{*}, l'imposizione di esclusive ai *promoter* locali per il tramite dei *promoter* nazionali e le diverse azioni di ritorsione e boicottaggio nei confronti di ZED.

II.2 Il sub-procedimento cautelare

12. In data 23 gennaio 2019 l'Autorità ha avviato un sub-procedimento cautelare ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90, volto a verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari all'adozione di misure cautelari atte a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato rilevante dei servizi di *ticketing* per eventi di musica *live*, con particolare riferimento alle condotte lamentate da ZED.

13. Nei termini previsti dal provvedimento di avvio del sub-procedimento cautelare, TicketOne, Di and Gi, Vertigo, Vivo Concerti, F&P e ZED hanno presentato, in data 12 febbraio 2019, le proprie memorie, di cui è stato tenuto conto nella redazione del presente provvedimento. In data 13 e 14 febbraio le parti hanno avuto accesso agli atti del fascicolo.

14. In data 18 febbraio 2019 si è svolta l'audizione delle Parti innanzi al Collegio nell'ambito del sub-procedimento cautelare, come dalle stesse richiesto in data 7 febbraio 2019. Le Parti hanno anche depositato, al termine dell'audizione, ulteriore documentazione di cui si è tenuto conto nel presente provvedimento².

¹ [Ciò limitatamente alla quota di biglietti riservata a TicketOne.]

^{*} [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

² [Cfr. docc. nn. 731, 733 e 734,]

III. VALUTAZIONI

15. Con riferimento alle condotte oggetto del sub-procedimento cautelare, l'Autorità ritiene che nel caso di specie, a prescindere dalla sussistenza del *fumus boni iuris*, non risulta integrato il presupposto del *periculum in mora* e quindi difettano i requisiti per l'adozione di una misura cautelare ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90.

16. Con specifico riferimento alla sussistenza del requisito relativo al *periculum in mora*, dalle evidenze in atti, anche alla luce degli elementi acquisiti in sede di audizione cautelare, non sono stati riscontrati elementi idonei a dimostrare che le condotte contestate nel sub-procedimento cautelare siano suscettibili di produrre danni gravi e irreparabili alla concorrenza, non risultando comprovato che esse possano compromettere il proseguimento dell'attività imprenditoriale di ZED nel mercato dei servizi di *ticketing* per eventi di musica *live* durante il tempo necessario per lo svolgimento dell'istruttoria.

17. Per tali ragioni deve ritenersi che le condotte in esame non hanno, allo stato, causato un pregiudizio grave e irreparabile per la concorrenza e i consumatori.

RITENUTO, che, dall'esame degli atti del procedimento non emergono, a una prima delibazione, elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza per salvaguardare le condizioni di concorrenza nel mercato rilevante in quanto non sussistono i presupposti per l'adozione di misure cautelari provvisorie ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/1990;

DELIBERA

a) di non adottare le misure cautelari di cui all'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90;

b) la chiusura del procedimento avviato in data 23 gennaio 2019 relativo all'eventuale adozione di misure cautelari.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente procedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE *f.f.*
Gabriella Muscolo